

COMUNE DI LIVIGNO
Settore Tributi

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI
E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE
E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO***

(testo coordinato e aggiornato al 18.03.2008)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, sulla base delle disposizioni a carattere generale contenute nel D.Lgs 30.04.1992, n° 285 (“Nuovo codice della strada”) e successive modificazioni ed integrazioni, nel relativo Regolamento di esecuzione, nel D.Lgs n° 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni, e dall’art. 13 del Regolamento Comunale per le affissioni e pubblicità approvato con delibera C.C. nr. 93 del 26.11.1994, disciplina, con riferimento all’intero territorio comunale, la materia concernente i mezzi pubblicitari ed i relativi impianti, da collocare o collocati lungo le strade o in vista di esse e, comunque, su aree pubbliche o di uso pubblico.
2. Esso, oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria come indicato al comma 1, si prefigge anche lo scopo, sempre con riferimento all’attività impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici dell’ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale. Pertanto i mezzi pubblicitari dovranno adeguarsi, nelle proprie linee e strutture, alle tipologie architettoniche degli edifici e della zona nel rispetto delle seguenti norme:

l'art. 23 comma 3° del D.L. 285 del 30.04.1992 (Nuovo codice della strada) che vieta la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade, nell’ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico.

Art. 2

Nozione di centro abitato

1. La nozione di centro abitato, ai fini del presente Regolamento, é quella fornita dal D.Lgs 285/92, art. 3.
2. I centri abitati esistenti nel territorio comunale sono individuati e delimitati, come disposto dall’art. 4 del Nuovo Codice della strada e dalla delibera della Giunta Comunale n° 138 del 10.02.1994.

CAPO II

DISCIPLINA GENERALE DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI

Art. 3

1. Ai fini del presente Regolamento per “insegna di esercizio”, “preinsegna”, “cartello”, “sorgente luminosa”, “striscione”, “locandina” e “stendardo”, “segno orizzontale reclamistico”, “impianto pubblicitario di servizio” e “impianto di pubblicità o propaganda”, si intendono i mezzi pubblicitari così come definiti negli articoli seguenti e con le integrazioni ivi indicate.
2. Con il termine generico “altri mezzi pubblicitari” usato negli articoli successivi, si intendono i mezzi elencati al comma 1, ad eccezione di “sorgente luminosa”, “cartello”, “manifesto”.

Art. 4

Insegne

1. E' da considerarsi “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Per pertinenze accessorie, di cui al precedente comma si intendono gli spazi e le aree limitrofi alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.
3. In caso di utilizzo delle pertinenze per l'esercizio di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
4. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si distinguono, secondo la loro collocazione, in:
 - a) insegna a bandiera orizzontale (in oggetto da una costruzione);
 - b) insegna a bandiera verticale (in oggetto da una costruzione);
 - c) insegna frontale generica;
 - d) insegna frontale sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali;
 - e) insegna su palina o palo (insegna collocata su supporto proprio).
5. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie, collocate in centro abitato, sono le seguenti:
 - per quelle individuate ai precedenti punti a), b), c), e), mq. 5, se collocate parallelamente all'asse della carreggiata; mq. 1, se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;
 - per quelle individuate al precedente punto d), mq. 10.

Nel caso di insegne aventi forme non regolari (es. lettere singole scatolate, insegne filiformi al neon ecc..) la superficie viene calcolata considerando l'ingombro massimo visivo dell'insegna stessa.

Si prescrive, inoltre, l'esposizione massima di nr. 4 insegne di esercizio per ciascuna attività commerciale, ad esclusione delle insegne e delle iscrizioni esposte sulle vetrine o porte d'ingresso, la cui superficie totale non può essere superiore a mq. 10 e inferiore comunque al 10% della superficie della facciata dell'immobile su cui insiste.

Nel caso in cui i mezzi pubblicitari si trovassero in sequenza sulla medesima facciata e appartenenti o

meno a soggetti diversi, devono avere la medesima tipologia e lo stesso allineamento, salvo impedimenti reali da dimostrarsi.

6. La collocazione di insegne all'interno dei centri abitati e nelle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale e la dimensione delle stesse sono disciplinate nel capo V del presente Regolamento.
7. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

Art. 5 Preinsegna

1. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa.
2. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni di 1 m x 0,20 m . E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.
3. Le preinsegne di cui ai punti 1. e 2. **con esclusione delle tipologie previste al comma 2 dell'art. 20**, verranno installate dal Comune in ciascuna delle zone in cui sarà suddiviso il territorio comunale, riportando il colore specifico della zona di appartenenza, previa richiesta dei singoli interessati e a spese dei richiedenti.

(articolo così modificato con deliberazione del C.C. nr. 11 del 29.03.2004)

Art. 6 Cartello

1. Si definisce "cartello" il manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi ecc..Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta.
2. Il cartello può essere collocato su struttura propria (cartello isolato), ovvero sull'esistente (cartello a parete).

Art. 7 Manifesto

1. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diversi dai cartelli o dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

2. La collocazione di manifesti al di fuori degli spazi preordinati é vietata in ogni luogo del territorio comunale.

Art. 8

Striscione, locandina e stendardo

1. Si considera “striscione”, “locandina” e “stendardo” l’elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Non può essere nè per luce propria nè per luce indiretta.
2. Oltre al titolo, al luogo ed al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, é consentito apporre su tale mezzo il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

Art. 9

Segno orizzontale reclamistico

1. E’ da considerare “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Art. 10

Impianti di pubblicità o propaganda

1. E’ qualificato “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, come insegna, come cartello, come manifesto, o come segno orizzontale reclamistico.
2. Sono “impianti di pubblicità o propaganda”, a titolo esemplificativo:
 - a) la “targa di esercizio”, ossia la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come disciplinati nell’art. 26, installata nella sede di esercizio dell’attività o nelle pertinenze accessorie di cui all’art. 3, comma 2, nel caso in cui l’attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;
 - b) la “targa pubblicitaria”, cioè la targa di esercizio di cui alla precedente lettera a) e dalla quale si discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l’esercizio dell’attività o dalle relative pertinenze accessorie, così come disciplinate dal successivo art. 26;
 - c) la “bacheca”, ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro e collocata a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o dalla diffusione di informazioni o propaganda dell’attività di enti pubblici, partiti

politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi);

- d) la "tenda", ossia il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o in materiali assimilabili, posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi;
- e) gli "impianti fissi per le affissioni", cioè destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x 100 e che saranno disciplinati, quanto alla loro collocazione, dal presente Piano Generale degli Impianti, secondo la seguente tipologia:
 - * tipo "poster": - **collocazione vietata**
 - * tipo "stendardo": impianto mono o bifacciale, collocato a terra su supporto montato sia orizzontalmente che verticalmente di dimensioni uguali o multiple di cm. 70 x 100;
 - * tipo "tabella": cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, di dimensioni uguali o multiple di cm. 70 x 100;
 - * tipo "trespolo": impianto trifacciale, collocato a terra su supporto proprio (dimensioni per ogni faccia: cm. 140 x 200);
- f) l' "impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile", cioè qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili, eventualmente eccedenti quelle prescritte per i cartelli pubblicitari, di cui al successivo art. 17 se installati all'interno delle vetrine dell'esercizio commerciale. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di mq. 1;
- g) l' "impianto di insegne o targhe coordinate", ossia quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 1,2 mq.;
- h) la "vetrofanìa", cioè la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli o di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.

Art. 11 **Sorgenti luminose**

1. E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.
2. La collocazione di sorgenti luminose è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) dichiarazione del richiedente di disponibilità a modificare l'impianto concesso nel modo stabilito dall'Amministrazione comunale nel caso in cui, a seguito di installazione di altri tipi di apparecchi illuminanti, la medesima ritenesse opportuna una uniformità degli stessi;
 - b) collocazione degli impianti, qualora installati nei pressi di ingressi o di vetrine, in modo tale che il loro punto più basso si venga a trovare ad una altezza di almeno 4 metri dal piano del marciapiede e, dove questo manchi, ad almeno 4 metri dal piano stradale; tali altezze potranno essere ridotte previa dimostrazione di eventuali impedimenti tecnici, ovvero quando ciò si renda necessario per motivi di pubblico interesse, senza pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata.

- c) le luci alogene e similari sono ammesse purchè protette da un cristallo temperato atto a contenere la proiezione di eventuali frammenti in caso di esplosione della lampada;
- d) la collocazione degli impianti, se in aggetto a fabbricati, non potrà sporgere oltre 50 cm. dal filo dell'immobile; in presenza di marciapiede la sporgenza dovrà in ogni caso essere inferiore di almeno 50 cm. dalla larghezza dello stesso;
- e) la soluzione proposta dovrà armonizzarsi con le linee architettoniche dell'edificio e con l'ambiente circostante, ivi compresi gli edifici adiacenti.

Art. 12
Pubblicità sui veicoli

1. La pubblicità sui veicoli é consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 24 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.

Art. 13
Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica é consentita alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 28 del presente Regolamento.

CAPO III

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 14

Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalla legge, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve avvenire fuori e dentro i centri abitati nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 ("Nuovo Codice della Strada") e dell'art. 51 del relativo "Regolamento di Esecuzione e Attuazione" D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche
3. Sono fatte salve le prescrizioni e disposizioni per particolari luoghi e tipologie di pubblicità normate al capo V del presente Regolamento.
4. Nel centro abitato le distanze previste dall'art. 51 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche, sono ridotte sulle strade di tipo E) ed F), di cui all'art. 2 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, come di seguito indicato:
 - mt. 20 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali e intersezioni;
 - mt. 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
 - mt. 30 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi.
5. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art.46.
6. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
7. Per le suddette violazioni si applicano le sanzioni previste dall'art. 47 del presente regolamento.

Art. 15

Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

(articolo così modificato con del. C.C. nr. 22 del 29.03.2007)

1. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D. Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, nr. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D. Lgs. 16 dicembre 1992, nr. 495.
- 1.bis. Nell'ambito di rispetto delle norme di tutela ambientale cui soggiace il Comune di Livigno, è vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di pubblicità sparsa lungo le strade esterne al centro abitato.

2. La collocazione di insegne pubblicitarie e di esercizio é sempre vietata sui tetti, sulle pensiline, sui parapetti di balconi, ad eccezione di quanto stabilito nell'art. 23, 3° e 4° comma e nell'art. 24, 4° e 7° comma.
3. E' inoltre vietata la collocazione di insegne sul piazzale o nelle pertinenze adiacenti gli esercizi commerciali **che sono** direttamente prospicienti la strada o comunque siti ad una distanza inferiore a ml. **15** dalla stessa.
4. E' vietata su tutto il territorio comunale, ogni forma di pubblicità fonica. E' del pari vietata la distribuzione, con qualsiasi mezzo, su strade e piazze comunali o su altri spazi pubblici, di manifestini o di altro materiale pubblicitario.
5. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo.
6. Le vendite quali descritte dall'art. 15 del D. Lgs. 31.03.1998, nr. 114 e disciplinate dalla L.R. 03.04.2000, nr. 22 potranno essere propagate esclusivamente con manifesti, avvisi, locandine e similari.
7. La propaganda di cui al precedente comma è ammessa esclusivamente sugli spazi riservati alle pubbliche affissioni, su quelli eventualmente destinati alle affissioni effettuate direttamente dai privati, all'interno degli esercizi commerciali e nelle vetrine degli stessi.
8. Ove la propaganda si effettui nelle vetrine degli esercizi commerciali, la superficie coperta da manifesti, avvisi e similari non potrà in alcun caso eccedere il 30% (trenta per cento) della superficie complessivamente percepibile da luoghi pubblici.
9. Agli impianti , ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico del soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai successivi art. 47 e 48.

Art. 16

Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. All'interno del centro abitato quale definito ai sensi delle vigenti disposizioni:
 - a) si osservano le disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 35 per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";
 - b) la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 3 (tre) ; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 6 (sei);
 - c) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 17

Dimensioni dei cartelli e dei mezzi pubblicitari

1. Fuori dal centro abitato i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di 6 mq., (D.P.R. 16.12.1992 n. 495, art. 48, comma 1).
2. Per quanto riguarda i cartelli ed i mezzi pubblicitari nel centro abitato si rimanda alle norme del presente Regolamento che disciplinano le singole tipologie di impianto.

Art. 18

Criteri di individuazione degli spazi di collocazione

1. I criteri di individuazione degli spazi di collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono indicati nelle norme che disciplinano le singole fattispecie.
2. Salvo quanto previsto dal Regolamento di applicazione del canone comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari la percentuale massima della superficie utilizzabile rispetto a quella del prospetto del fabbricato o del fronte stradale è del 10%.

Art. 19

Piani e studi coordinati di arredo urbano

1. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda disciplinati dal presente Regolamento, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di piani attuativi o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenute.
2. L'approvazione di tali piani è subordinata alla verifica del rispetto dei principi e criteri inderogabili previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Art. 20

Pubblicità direzionale

(articolo così modificato con del. C.C. nr. 4 del 16.02.2005)

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità "direzionale", intendendosi con questa definizione l'uso di una serie di cartelli ed altri impianti pubblicitari, corredata da simboli indicativi di direzione, localizzati in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, per le attività, ad eccezione delle attività di affittaappartamenti svolte a titolo esclusivo, situate ad una distanza superiore a ml. 15 rispetto alla strada principale, comunque visibili dalla medesima, è ammessa:

- a) l'installazione di una preinsegna, nei limiti e secondo le norme previste dal vigente C.d.S., avente una misura massima di cm. 20x100, all'ingresso della strada di accesso. Qualora le preinsegne da installare fossero riferite a più attività, si applica il disposto di cui al comma 2 dell'art. 5 del presente regolamento, ferme restando le norme stabilite dal comma 2 del successivo art. 22.
 - b) l'installazione, in alternativa alla preinsegna, con esclusione delle attività di affittaappartamenti, di una insegna sul piazzale o strada di accesso alla proprietà, ad una distanza non inferiore a ml. 15 dal bordo stradale, nei limiti e condizioni previste dal precedente art. 4.
3. Per le attività, ad eccezione delle attività di affittaappartamenti svolte a titolo esclusivo, situate ad una distanza superiore a ml. 15 rispetto alla strada principale e/o comunque non visibili dalla medesima, nonché sul lato di edifici opposto a quello prospiciente la strada, ancorché a distanza inferiore a ml. 15 dalla strada principale, è altresì ammesso:
- a) l'installazione di una insegna sul piazzale o strada di accesso alla proprietà, ad una distanza non inferiore a ml. 5 dal bordo stradale, nei limiti ed alle condizioni previste dal precedente art. 4 e nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - 1 - l'insegna dovrà avere, per ogni singola attività, una misura massima di mt. 0,5x1,5;
 - 2 - dovranno essere iscritte nella medesima insegna tutte le attività di uguale tipologia, facenti capo alla stessa società commerciale;
 - 3 - sulla stessa struttura potranno essere installate fino ad un massimo di nr. 3 insegne, separate fra di loro di almeno cm. 5.
 - 4 - qualora le attività da segnalare fossero in numero superiore a 3, le relative indicazioni dovranno in ogni caso trovare spazio nelle insegne di cui al precedente comma
 - 5 - le insegne non potranno riportare descrizioni di menù o listini prezzi dei prodotti.
 - b) l'installazione di una preinsegna, quale descritta al comma 2 – lettera a) all'ingresso della strada di accesso e di una insegna sul piazzale o strada di accesso ad una distanza non inferiore a ml. 15 dal bordo stradale, nei limiti e condizioni previste dal precedente art. 4.
4. In presenza di più pertinenze o strade di accesso la commissione, di cui al successivo art. 42, potrà avvalersi della deroga di cui comma 2, con esclusione della lettera a), e 3, una sola volta.
5. Per le attività situate sulle strade comunali che convergono sulla S.S.301, dal Passo Fosagno fino al ponte Bondi, con l'esclusione della Via Gerus, Via Teola e Via Freita, è ammessa all'imbocco delle strade comunali l'installazione di una preinsegna, quale prevista al comma 3 – lettera a), ovvero di una insegna ad una distanza non inferiore a ml. 5 dal bordo stradale, nei limiti e nelle condizioni previste dal vigente C.d.S. nonché nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 4 e dal comma 3 del presente articolo 20.

Art. 21

Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà

1. Possono essere autorizzati i mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà, indicati nell'art. 51, commi 9 e 10 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, con le limitazioni e le prescrizioni ivi indicate.

Art. 22

Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari

1. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.

2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali resistenti agli agenti atmosferici e comunque singolarmente indicati in sede di esame della richiesta da parte della commissione beni ambientali. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. La tipologia delle insegne dovrà comunque rapportarsi agli immobili sui quali saranno installate, qualora questi fossero classificati di particolare interesse storico o architettonico locale.
4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
5. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità degli incroci. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
6. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti fissi per le affissioni, posti in opera fuori dai centri abitati deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di ml. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
7. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente regolamento.
8. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità dello strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
9. L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al presente regolamento, all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento.

Art. 23

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere luce intermittente, di colore rosso, di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento (D.P.R. 16.12.1992 n. 495, art. 50 comma 1).
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che, in ogni caso, non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

3. La croce rossa luminosa é consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso (D.P.R. 16.12.1992, n. 495, art. 50, comma 3).
4. La croce verde luminosa é consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

Art. 24

Caratteristiche particolari delle insegne

(articolo così modificato con del. C.C. nr. 4 del 16.02.2005)

1. Le insegne a bandiera, sia orizzontali che verticali, aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a ml. 2,80 e 4,50.
2. La distanza del bordo verticale rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i due terzi dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml. 0,80.
3. Le insegne a bandiera, sia orizzontali che verticali, non potranno avere superfici superiori a 1 mq. ed il supporto dovrà essere preferibilmente in ferro battuto, salva diversa prescrizione della commissione di cui al successivo art. 42.
4. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, o immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di cm. 10.
5. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale, possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal precedente comma , anche su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.
6. Le insegne montate su supporto proprio o su palina, se collocate su area privata, devono rispettare un'altezza da terra, misurata dalla quota del terreno al bordo superiore, non maggiore a ml. 3,00; se aggettanti su suolo pubblico, devono rispettare le condizioni indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.
7. In deroga a quanto previsto dall'art. 15 – comma 2 – è ammessa l'installazione di insegne sui parapetti dei balconi, qualora non esista alcun altro spazio murale sul quale eseguire l'installazione; l'insegna non potrà superare la misura massima di mq. 1 e il 40% della superficie visibile del parapetto medesimo, fatte in ogni caso salve le prescrizioni di carattere ambientale.

Art. 25

Caratteristiche delle tende e bacheche

1. Potrà essere autorizzata l'apposizione di tende all'esterno degli esercizi, purché aggettino su spazi destinati a marciapiede e non sporgano oltre mt. 2,00 dalla linea di base degli edifici.

In caso di pubblici esercizi ed in presenza di particolari situazioni di fatto potranno essere consentite, sentita la Commissione di cui all'art. 42, deroghe circa la misura dell'anzidetto oggetto.

2. Il bordo inferiore delle tende, delle eventuali appendici, guarnizioni di frangia ed il relativo meccanismo, non potranno essere posti ad altezze inferiori a mt. 2,20 dal piano del marciapiede e dovrà risultare arretrato di almeno cm. 50 dal ciglio del marciapiedi, verso l'interno.
3. Non potrà essere consentita l'apposizione di vetrinette, bacheche ecc. per la esposizione della merce all'esterno degli esercizi stessi, allorché ciò determini, a giudizio della Commissione, una alterazione delle linee architettoniche dell'edificio o una turbativa del carattere dell'ambiente.
4. L'oggetto massimo non dovrà superare di cm. 10 la linea basamentale dell'edificio e sarà ammesso in presenza di marciapiede, solo se questo avrà larghezza di mt. 1,20 (libera). Potranno essere autorizzati maggiori oggetti fino ad un massimo di cm. 20 quando il marciapiedi sia largo oltre m. 02,00 od in presenza di spazi pedonali di maggiore ampiezza.
5. La stessa disciplina si applica per le opere anzidette in corrispondenza degli spazi privati aperti al pubblico transito.
6. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 3, le bacheche potranno essere collocate su oggetti riconosciuti tradizionali o d'epoca (slitte, carri, etc.) purché ben fissi al suolo, nel rispetto delle norme del C.d.S. e del presente regolamento.

Art. 26

Caratteristiche e installazioni di targhe di esercizio

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm. 50 x 25.

Art. 27

Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni

1. Gli impianti fissi "tipo tabella", collocati a muro sulle facciate degli edifici o su altri manufatti, individuati e delimitati da una cornice, ove consentiti da precise disposizioni comunali, dovranno avere le caratteristiche di cui al precedente art. 10 comma 2 lett. e).
2. Gli impianti fissi "tipo standard" dovranno essere conformi alle caratteristiche sotto indicate. L'impianto, compresa la struttura di sostegno, dovranno essere realizzati in legno sulla base di idonee e specifiche indicazioni con caratteristiche tecniche e strutturali di competenza dell'Ufficio Tecnico del Comune.. L'impianto dovrà, inoltre, essere dotato di una targhetta mono e bifacciale, indicante il concessionario, o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra di cm. 60 e non superiore a cm. 100 (salvo eccezioni da concordarsi).
3. Gli impianti per affissioni "tipo poster", sono vietati.
4. Gli impianti di affissione tipo "trespolo" dovranno essere polifacciali (tre facce) e la struttura portante di sostegno e lo stesso impianto dovranno essere realizzati in legno con le stesse caratteristiche tecniche di cui al precedente comma 2. L'impianto dovrà essere dotato inoltre di una targhetta mono o bifacciale indicante il concessionario o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificato dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. La

collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra di cm. 60 e non superiore a cm. 100 (salvo eccezioni da concordarsi).

5. La quantità massima degli impianti di cui ai commi precedenti è così fissata:
- mq. 20 per gli impianti tipo "tabella";
 - n° 35 per gli impianti tipo "stendardi";
 - n° 10 per gli impianti tipo "trespolo".

Art. 28 **Pubblicità fonica**

1. Ai fini previsti dall'art. 155 del D. Lgs 30.04.1992 n° 285, agli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori non è consentito effettuare pubblicità fonica. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse, disposti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco (D.P.R. 16.12.1992 n° 495, art. 59, comma 1).
2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, a candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale (D.P.R. 16.12.1992 n° 495, art. 59, comma 2).
3. La pubblicità fonica è vietata:
 - a) in prossimità di strutture sanitarie ed assimilate, ai luoghi culturali e/o di studio, limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto;
 - b) nei centri storici, così come definiti dalla normativa urbanistica vigente.
4. La pubblicità fonica può essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale nei seguenti casi:
 - a) nei giorni feriali dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00;
 - b) nei giorni festivi o negli orari non previsti sopra, è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.

Altre limitazioni possono essere disposte con provvedimento del Sindaco.

CAPO IV

DISCIPLINA DI PARTICOLARI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 29

Disciplina particolare dei mezzi pubblicitari

1. Le norme del presente capo disciplinano alcune caratteristiche peculiari di mezzi pubblicitari, rimanendo invariate le norme comuni del capo III.

Art. 30

Caratteristiche particolari degli striscioni, locandine, stendardi e bandiere

(articolo così modificato con del. C.C. nr. 4 del 16.02.2005)

1. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi e bandiere é ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce, oltre che durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative a marchi, enti, associazioni, ditte o sponsor in generale. Per gli striscioni e gli stendardi, le distanze dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono così ridotte:
 - fuori cento abitato: m. 50;
 - centro abitato: m. 12,50;
2. In caso di manifestazioni o promozioni riconosciute di grande rilevanza turistica o sociale, la Giunta Comunale potrà, con proprio provvedimento, disporre il prolungamento del periodo, di cui al precedente comma, fino ad un massimo di mesi 3.
La presente norma si applica anche nei confronti della eventuale pubblicità collegata alla manifestazione medesima.
La Giunta Comunale, con separato atto, provvederà all'individuazione delle aree ove sarà possibile l'esposizione dei mezzi pubblicitari rilevanti ai fini del presente comma.
3. Il bordo inferiore degli striscioni, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,0 m. rispetto al piano della carreggiata.
4. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato, esclusivamente su struttura portante fissa ed in metallo, fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 - 2 e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 24, 6° comma, e all'art. 15 , comma 3.

Art. 31
Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
 - a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
 - b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive, fatte salve le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali (D.P.R. 16.12.1992 n° 495, art. 51, comma 9 "Regolamento di esecuzione e attuazione").
2. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e garantire una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Art. 32
Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti

1. Lungo le strade e in prossimità di esse, è ammessa l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari, abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, purché siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, ad eccezione dei casi in cui la superficie di esposizione sia inferiore a mq. 1 (D.P.R. 16.12.1992 n° 495, art. 51, comma 8 "Regolamento di esecuzione e attuazione").

Art. 33
Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Lungo le strade di tipo E ed F, come definite dall'art. 2 del D. Lgs. 30.04.1992, nr. 295, la superficie complessiva dei cartelli, insegne di esercizio ed altri non deve superare il 10% delle aree occupate dalle stazioni e dalle aree medesime, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione o in corrispondenza degli accessi.
2. Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato (D.P.R. 16.12.1992 n° 495, art. 52, comma 3).
3. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
4. Fuori dei centri abitati può essere autorizzata, la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio della superficie massima di mq. 3 e deve rispettare la distanza minima di ml. 200 da tutti gli altri cartelli (D.P.R. 16.12.1992 n° 495, art. 51, comma 7), oltre alla distanza dal limite della proprietà pubblica calcolata in ml. 1.

Art. 34
Stazioni di rifornimento di carburante

1. Fuori dei centri abitati, nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione di cartelli con le medesime modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo.
2. All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dal 4° comma del precedente articolo, ad eccezione della distanza minima da tutti gli altri cartelli che non può essere inferiore a ml. 20.

CAPO V

COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE

Art. 35

Norme Generali

1. Le norme del presente Titolo disciplinano la collocazione di particolari forme pubblicitarie all'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle altre disposizioni comuni.
2. Nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali così come indicati all'art. 138 del D.lgs 490/99, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione in subdelega rilasciata dal Comune.
Lungo le strade site nell'ambito ed in prossimità dei beni di cui sopra, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione, rilasciata in sub-delega dal Comune, sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro pubblico ed il pubblico godimento degli edifici e dei luoghi soggetti a tutela.

Art. 36

Collocazione di insegne

1. Le insegne frontali devono essere preferibilmente contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, al filo interno della muratura o nel vetro. La luminosità deve essere limitata a caratteri o simboli della denominazione di esercizio. Per le insegne a luce indiretta, gli apparecchi di illuminazione devono essere di tipo puntiforme. E' comunque vietata l'installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza. In caso di apertura ad arco ed in presenza di roste metalliche, l'insegna non potrà comunque occupare lo spazio delle stesse.
2. La collocazione al di sopra del vano di esercizio é possibile solo nel caso di ripristino di insegne storiche preesistenti, chiaramente documentate e riferite allo specifico vano oggetto di intervento.
3. Le insegne a bandiera orizzontale o verticale, relative a rivendite di tabacchi, posti telefonici pubblici e posti di pronto soccorso, devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente, in un solo esemplare.

Art. 37

Collocazione di targhe professionali o di esercizio

1. La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere é consentita solo ad esercizi e studi professionali. Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte o sullo stipite e qualora fossero multiple dovranno essere dello stesso materiale e colore, possibilmente contenute in un unico portatarghe.

Art. 38

Caratteristiche, dimensioni e materiali degli impianti fissi per le affissioni

1. L'affissione di manifesti, avvisi e fotografie, il cui formato si sviluppa sui multipli di cm. 70 x 100, é effettuata negli impianti fissi per le affissioni, di cui all'art. 10, comma 2, lettera e), la cui collocazione è disciplinata dal presente piano generale degli impianti, da realizzarsi secondo le seguenti tipologie previste dall'art. 27.

CAPO VI

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 39

Competenza alla presentazione della domanda ed al rilascio dell'autorizzazione

(articolo così modificato dalla deliberazione C.C. nr. 4 del 18.03.2008)

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento, salvo che nei casi indicati dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
2. (soppresso)
3. A norma del dettato dell'art. 23 – comma 3 - del D. Lgs. 285/92 ed alla conseguente disposizione della L.R. nr. 12 del 11.03.2005 , che , all'art. 80, attribuisce al Comune la competenza in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, su tutto il territorio del Comune di Livigno la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'eventuale autorizzazione, è sempre del Comune.
4. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati, il rilascio dell'autorizzazione é di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Art. 40

Presentazione della domanda al Comune

1. La domanda, da compilarsi su appositi moduli, deve essere presentata, in carta legale o resa legale nella misura stabilita dalle leggi fiscali, all'ufficio TECNICO COMUNALE , completa di generalità, residenza e codice fiscale del richiedente e corredata dai seguenti documenti:
 - a) progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato o sul suolo, compreso il disegno del possibile supporto, debitamente firmato dal titolare ;
 - b) bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
 - c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione sull'edificio e/o nell'ambiente circostante;

- d) copia dell'atto di proprietà dell'area o dell'immobile oggetto dell'installazione dell'insegna, e atto di consenso dell'eventuale terzo proprietario;
2. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta, fermi restando i limiti previsti dall'art. 4 del presente piano.
 3. Le domande incomplete non saranno poste all'ordine del giorno e non potranno essere esaminate se non opportunamente integrate dei dati e documenti mancanti.
La richiesta di documentazione integrativa da parte dell'Ufficio competente, sospende i termini di cui al successivo art. 42.
Le domande non opportunamente integrate entro 30 giorni dalla data della richiesta dell'Ufficio competente, saranno archiviate .
 4. La domanda per la installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata all'ufficio competente, previo parere favorevole del rispettivo Ordine Professionale e comunque nel rispetto della legge 05.02.1992 n° 175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo della professione".

Art. 41 **Casi particolari**

1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici con carattere di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b), c), d), del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio.
2. Per l'apposizione di vetrofanie della superficie inferiore ad 2 mq., deve essere fatta pervenire comunicazione scritta nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività cui si riferiscono e la superficie occupata;
3. Qualora le vetrofanie si riferiscano a pubblicità di esercizio e superino le dimensioni di mq. 2 viene rilasciata copia della comunicazione con presa d'atto da parte dei competenti uffici.
4. Non necessitano del preventivo parere della Commissione di cui al successivo art. 42 le seguenti fattispecie pubblicitarie:
 - a) iscrizioni pubblicitarie da eseguirsi sulla carrozzeria dei veicoli, esclusi i cristalli, in conformità al disposto dell'art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992, nr. 285 e dell'art. 57 del D.P.R. 16.12.1992, nr. 495;
 - b) iscrizioni su tende solari;
 - c) scritte sui cristalli della sovrapporta dell'esercizio commerciale, realizzate a lettere a vernice o sabbiate, con esclusione delle lettere adesive;
 - d) scritte effettuate sulle maniglie degli esercizi commerciali, sullo zerbino, sul pavimento o sul basamento delle vetrine;
 - e) targhe professionali collocate a fianco del portone o del cancello d'ingresso, quando questi non abbiano rilevanza architettonica o che, in rapporto al numero delle presenze, non risulti necessario procedere ad un riordino, come previsto rispettivamente dai precedenti artt. 26 e 37;
 - f) scritte dipinte, sabbiate o in vetrofania sui vetri delle vetrine che non comportino alterazione degli infissi ed il cui messaggio sia contenuto, in ogni singolo vetro, in una superficie massima di mq. 0,5.

Art. 42

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione é rilasciata all'interessato dal competente ufficio tecnico del Comune, salvo quanto indicato dall'art. 40, 3° comma, entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta.
In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'effettuazione della pubblicit . Il rilascio dell'autorizzazione é subordinato all'espressione di parere favorevole da parte della commissione edilizia, la quale dovr  comunque esprimersi previa acquisizione dei pareri di competenza degli Uffici Urbanistica e Comando Polizia Municipale.
In caso di diniego, questo deve essere motivato.
2. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'ufficio comunale competente inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovr  essere prodotta entro i 30 giorni successivi. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.
3. Lo stesso termine rimane sospeso quando sia necessario acquisire il parere di altri Enti o Uffici non comunali.
4. L'autorizzazione costituisce soltanto una presunzione di conformit  alle leggi ed ai regolamenti vigenti e non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare dette leggi e regolamenti ed ogni eventuale diritto di terzi, n  lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorit  o Enti.
5. Copia di ciascuna autorizzazione dovr  essere tempestivamente trasmessa all'Ufficio Tributi ai fini applicativi del canone.

Art. 43

Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermi restando la durata e i presupposti normativi della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.
L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende assentita.
2. L'eventuale sostituzione del mezzo pubblicitario comporta il rilascio di nuova autorizzazione cos  come prevista dall' art. 40 e seguenti del presente piano.

Art. 44

Termine di validit  dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validit  per un periodo indeterminato

Art. 45

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) certificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
 - e) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciante;
 - soggetto titolare;
 - numero della autorizzazione;
 - progressione chilometrica del punto di installazione (solo fuori dal centro abitato);
2. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.
 3. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e standardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 46 Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
 - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
 - e) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa.

Art. 47 Sanzioni amministrative

1. I comportamenti, commissivi od omissivi, che costituiscono violazione delle norme del presente Piano, sono puniti con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, applicabili a norma dell'art. 62 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e così determinate dall'art. 7-bis del T.U.E.L. nr. 267 del 18.08.2000, introdotto dall'art. 16 della L. nr. 3 del 16.01.2003.
2. Qualora gli stessi comportamenti costituiscano altresì violazione alle norme dettate dall'art. 23 del D.Lgs nr. 285 del 30.04.1992 e del relativo regolamento, nonché delle disposizioni previste dall'art. 165 del D. Lgs. nr. 490 del 29.10.1999, si applicano anche le sanzioni previste dai suddetti testi normativi.

3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi saranno rispettivamente e disgiuntamente elevate dall'Ufficio Tributi , dal Comando di Polizia Municipale e dall'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Si applicano altresì le sanzioni previste dal Regolamento concernente l'applicazione del canone comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, si individuano 5 classi di ampiezza degli impianti pubblicitari alle quali corrispondono 5 diverse aliquote d'incidenza delle sanzioni, individuate proporzionalmente entro i limiti minimi e massimi fissati dalle citate disposizioni:

classe	limiti	ammontare
1	fino a mq. 1,5	20 % del massimo
2	da mq. 1,5 a mq. 3,0	40 % del massimo
3	da mq. 3,0 a mq. 4,5	60 % del massimo
4	da mq. 4,5 a mq. 6,0	80 % del massimo
5	oltre mq. 6,0	100 % del massimo

Art. 48

Sanzioni accessorie

(articolo così modificato con del. C.C. nr. 22 del 29.03.2007)

1. Si intendono abusivi i messaggi pubblicitari e gli impianti di propaganda installati senza preventiva autorizzazione o comunque esposti in difformità alla medesima.
2. In caso di collocazione di insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o in contrasto con quanto disposto dall'art.23, comma 1 del D.Lgvo 285/92, il Comune diffida l'autore della violazione ed il proprietario dell'impianto o il possessore di suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre 15 giorni dalla data di comunicazione dell'atto.
3. Decorso il suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
4. Nei casi di inottemperanza al divieto di cui all'art. 35 comma 2 del presente Regolamento, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari saranno rimossi come indicato al precedente comma 1.
5. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade o, nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, il Comune esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.

6. Il Comune procede altresì, alla rimozione d'ufficio, con spese a carico del trasgressore, in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione alla collocazione di segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine e stendardi, non provveda alla rimozione degli stessi entro i termini di cui all'art. 51, comma 10, del Regolamento di Esecuzione al c.d.s. e successive modifiche.

Art. 49
Atti vietati

1. E' vietato rimuovere, danneggiare o comunque manomettere gli impianti installati per le affissioni.
2. I mezzi pubblicitari non potranno comunque essere installati in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici, quali fregi e riquadri di porte, finestre, balconi e strutture architettoniche.
3. E' inoltre vietata la collocazione di mezzi pubblicitari sulle mazzette degli esercizi commerciali e sulle saracinesche, nonché la tinteggiatura o il rivestimento di queste che, pur non avendo carattere pubblicitario, a parere della Commissione di cui all'art. 40, alterino o modifichino le caratteristiche tecniche dell'edificio.
4. E' vietata l'apposizione di calcomanie o adesivi, anche se esenti da canone, su strutture pubbliche o di uso pubblico.
5. E' altresì vietata l'esposizione di raggi laser o di altri tipi di fonti luminose emessi da proiettori rivolti anche verso l'orizzonte celeste,
6. Chiunque viola uno dei divieti di cui ai precedenti commi., è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 47, comma 1.

Art. 50
Ripristino dei luoghi

In ogni caso in cui venga disposta la rimozione dei mezzi pubblicitari, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al Responsabile della collocazione di ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese. In caso di mancato adempimento il Comune provvede a spese dell'inadempiente

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 51

Norma transitoria

1. Tutti i mezzi pubblicitari, cartelli, cassonetti luminosi, iscrizioni, insegne, etc. diversi da quelli di cui al comma 2, già collocati devono essere adeguati alle norme del presente Piano entro il 31.12.2003. Entro il medesimo termine dovranno altresì essere rimossi tutti i mezzi in contrasto con le norme del presente Regolamento.
2. Coloro i quali adegueranno le proprie strutture entro il termine di cui al precedente comma, non saranno assoggettati al pagamento del relativo canone sino al 31.12.2003.
3. Gli impianti fissi per le affissioni attualmente collocati, possono essere mantenuti, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento. I nuovi impianti dovranno invece adeguarsi alle norme specifiche di disciplina della materia.

Art. 52

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2005** dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra precedente regolamentazione della materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.